

# Affitti brevi, scattano a novembre le sanzioni sul codice identificativo

## Turismo

A settembre sarà operativa la banca dati nazionale. Dopo due mesi le multe

Gli obblighi riguarderanno tutte le strutture ricettive. Non solo i bed and breakfast

**Giuseppe Latour**

Entro il 1° settembre 2024, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso che attesterà l'attivazione della banca dati nazionale. Poi, dopo due mesi, a inizio novembre, la piena operatività di tutto il nuovo sistema

di sanzioni, previsto dal decreto 145/2023 (all'articolo 13 ter). Dopo che ministero del Turismo e Regioni hanno trovato l'accordo sul provvedimento, che dovrà fissare le regole per l'interoperabilità delle banche dati nazionali e regionali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 aprile), si delinea il calendario al quale dovranno prestare attenzione gli operatori.

Il progetto dell'esecutivo è avviato, subito dopo il via libera al decreto nella Conferenza Stato-Regioni, una fase pilota, per iniziare a sperimentare la trasmigrazione dei dati dai sistemi regionali alla banca dati nazionale del ministero del Turismo. A valle di questa fase, entro il 1° settembre 2024, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso che attesterà l'entrata in funzione della banca dati e del portale del ministero.

Non si tratta di un passaggio solo

tecnico, perché la legge stabilisce che, 60 giorni dopo l'arrivo di questo avviso, le nuove norme sul Codice identificativo unico (collegato ad alcuni dati sull'immobile, tra i quali quelli catastali) entreranno pienamente in vigore. Vuol dire che da novembre il pacchetto di regole anti-sommerso, disegnato dall'esecutivo alla fine del 2023, sarà attivo. A partire dalla norma sulle sanzioni. Chi propone in locazione una struttura senza Cin rischierà, quindi, una multa tra 800 e 8mila euro. Chi non utilizza il Cin negli annunci rischierà una sanzione tra 500 e 5mila euro.

Contemporaneamente, scatterà anche l'obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, oltre che di estintori portatili. Anche se, in questo caso, la sanzione per eventuali mancanze (fi-

no a 6mila euro) scatterà soltanto per chi esercita l'attività turistica in forma imprenditoriale.

La trasmigrazione dei dati che sta prendendo forma in queste settimane non riguarderà, comunque, soltanto i bed and breakfast, ma tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, stando alle definizioni del decreto 145/2023.

Saranno le Regioni, che hanno competenza a regolare la materia, a indicare il perimetro esatto di questi soggetti.

Si tratta, comunque, di un perimetro parecchio ampio, che comprenderà alberghi, ostelli, motel, agriturismi, ma anche villaggi, campeggi, rifugi alpini. Dovranno tutti essere dotati di un codice identificativo unico, ricompreso nella banca dati nazionale del ministero.